



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO VELA BELLANO

(approvato dall'Assemblea Straordinaria del 02.12.2023)

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'associazione denominata "Circolo Vela Bellano Associazione Sportiva Dilettantistica".

L'associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede nel comune di Bellano (LC), viale Tommaso Grossi.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo, purché nello stesso Comune.

In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'Assemblea straordinaria.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 3 – Corrispondenza

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatoria l'indicazione "associazione sportiva dilettantistica", anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD.

Art. 4 - Oggetto

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del d.lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni. L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP. L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

L'associazione, in particolare, persegue le seguenti finalità:

- promuovere in ogni forma la diffusione e la pratica dello sport della vela e delle attività sportive a essa inerenti, compresa la gestione di scuole vela e squadre agonistiche, nonché l'organizzazione di regate e manifestazioni veliche, anche in collaborazione con altre associazioni, società sportive o qualsivoglia ente attivo nella gestione, nella



- promozione, nel finanziamento o nel patrocinio di attività sportive, sociali e assistenziali;
- offrire ai Soci, nella sede e presso la base nautica, con le attrezzature adeguate, le attività logistiche per le imbarcazioni, di esercitazione, ricreative, di ristorazione ed educative connesse alle finalità istituzionali dell'associazione, nel limite delle risorse disponibili;
- svolgere quelle attività, connesse col fine sociale, dirette a supportare gli interventi di protezione civile e controllo delle acque, di gestione, promozione e sviluppo del territorio anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire ai Soci e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale, nonché perseguire lo scopo sociale anche tramite la costituzione di società o l'acquisto di quote sociali o azioni, la partecipazione a fondazioni o ad altre associazioni o enti aventi per oggetto lo svolgimento di attività simili o affini a quelle dell'associazione.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del d.lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- attività ricreative riservate a Soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione.

Art. 5 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

5.1 - Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali, e in particolare della Federazione Italiana Vela, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni o società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.
L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS)



per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 39/2021.

5.2 – Certificazione

L'associazione, tramite l'affiliazione, chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Art. 6 – Durata

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'Assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

I Soci

Art. 7 - Soci

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di Soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta, adottando l'apposito modulo sociale, alla segreteria dell'associazione e indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

Possono essere Soci, senza discriminazioni di genere, etnia o età, tutti coloro che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

Ai Soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I Soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.

La qualifica di Socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo e non è trasferibile.

La validità dell'assunzione della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata al pagamento della quota associativa e all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

I Soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- Soci Onorari,
- Soci Atleti,
- Soci Sostenitori,



- Soci Ordinari,
 - Soci Familiari (conviventi).
- La qualifica di Socio Onorario è vitalizia.

Art. 8 – Quote associative

Tutte le categorie di Soci, ad eccezione dei Soci Onorari, sono tenute al pagamento di una quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative, nella misura e secondo le modalità stabilite di anno in anno dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci può inoltre deliberare una quota d'ingresso che il Socio dovrà versare al momento dell'ammissione.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai Soci, né rivalutate, né trasferite a terzi se non per causa di morte.

Art. 9 - Diritti dei Soci

L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i Soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i Soci nel godimento e nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, anche se appartenenti alle diverse categorie previste al precedente art. 7.

I Soci hanno diritto di:

1. partecipare alla vita associativa;
2. esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto.
In caso di Soci minorenni, il voto sarà esercitato in Assemblea dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale;
3. candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età, salvo quanto previsto dall'art. 12;
4. frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione.

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal Socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I Soci non in regola con il versamento delle quote associative, ancorché il provvedimento di esclusione per morosità non sia stato ancora formalmente adottato, e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci non possono partecipare all'Assemblea né esercitare il diritto di voto. Se invalidamente espresso, il voto non ha effetto.

Art. 10 – Doveri dei soci

I Soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'Assemblea o dal consiglio direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.



La richiesta di adesione implica che il candidato Socio dichiari di voler partecipare alla vita associativa e di accettarne, pienamente e senza riserve, lo Statuto ed i regolamenti, nonché i principi etici e culturali in esso contenuti, le finalità, il metodo e gli usi dell'associazione.

Art. 11 – Decadenza dei soci

I Soci cessano di appartenere all'associazione in caso di recesso o di esclusione.

11.1 – Recesso

Il Socio è libero di recedere dall'associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.

Il Socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'Assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

È in ogni caso esclusi il diritto alla restituzione di quanto già versato.

11.2 - Esclusione

L'esclusione avviene quando il Socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa e/o degli altri oneri previsti dallo Statuto, ivi compreso il diritto di guidone, quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, sentiti i Probiviri, previa audizione del Socio interessato. La delibera deve essere comunicata al Socio tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

L'esclusione è automatica e costituisce atto dovuto in caso di morosità nel pagamento delle quote sociali e/o degli altri oneri derivanti dall'utilizzo della base nautica, come specificati dai regolamenti sociali, se il Socio non regolarizzi il versamento di quanto dovuto entro la fine dell'esercizio in cui è divenuto moroso. In circostanze eccezionali e con adeguata motivazione, il Consiglio può concedere il versamento tardivo di quanto dovuto, sanando la posizione del Socio anche con effetto retroattivo.

L'esclusione viene altresì deliberata dal Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

Avverso la delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri, il Socio può ricorrere all'Assemblea; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo.

Il Socio escluso con provvedimento definitivo non potrà più essere ammesso.

Gli Organi Sociali

Art. 12 - Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;



- b) il Presidente dell'associazione;
- c) il Vicepresidente;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori o il Revisore unico;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Tesoriere;
- h) il Medico sociale.

Sono organi elettivi il Presidente dell'associazione, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori o il Revisore unico, e il Collegio dei Probiviri. Tali organi sono eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base degli articoli seguenti e delle previsioni del regolamento elettorale approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto.

È sancita l'ineleggibilità di quanti abbiano quale fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività del Circolo Vela Bellano Associazione Sportiva Dilettantistica.

A tutte le cariche elettive potranno candidarsi esclusivamente i Soci maggiorenni, con almeno due anni di anzianità, salvo espressa deroga del Consiglio Direttivo con esclusione del Presidente.

Un socio non potrà ricoprire contemporaneamente più di una carica elettiva. Sono organi non elettivi il Tesoriere e il Medico sociale.

Art. 13 – Assemblea dei Soci: convocazione e funzionamento

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

All'Assemblea partecipano tutti i Soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

L'Assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere in ogni caso convocata quando:

- a) venga inoltrata formale richiesta al Consiglio Direttivo da parte di almeno il quaranta per cento dei Soci con diritto di voto ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio Direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

In tali casi il Presidente dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nel medesimo comune. È consentita la partecipazione da remoto dei Soci mediante collegamento audiovisivo, utilizzando sistemi telematici che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, il corretto svolgimento della riunione e l'espressione del voto di ciascun Soci su ogni punto all'ordine del giorno. Il voto da remoto è equiparato al voto in presenza; tuttavia, non è possibile conferire deleghe di voto a Soci collegati da remoto.



Il voto da remoto non è ammesso per l'elezione degli Organi Sociali.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione, pubblicato sul sito dell'associazione ed esposto presso la sede associativa almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

I Soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale. Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto a un solo voto. Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio purché munito di delega scritta; ogni Socio non può essere portatore di più di due deleghe; non sono ammesse deleghe per la votazione delle cariche elettive. I Soci collegati da remoto non possono essere delegati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei Soci con diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie stabilite dall'art. 15 del presente statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in Assemblea.

Per la revoca del Presidente, l'Assemblea straordinaria delibera, in prima e seconda convocazione, con il voto favorevole della metà dei Soci.

Per la sola ipotesi di Assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 cod. civ.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'associazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea nomina un segretario e, in caso di Assemblea elettiva, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il verbale dell'Assemblea dovrà essere trasmesso ai Soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro Soci, al fine di garantire la massima diffusione.



Art. 14 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.

L'Assemblea ordinaria:

- determina il numero dei consiglieri che devono costituire il Consiglio Direttivo;
- elegge a scrutinio segreto e con distinte votazioni, il Presidente dell'associazione, e i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge a scrutinio segreto il Collegio dei Revisori o il Revisore unico;
- elegge a scrutinio segreto il Collegio dei Probiviri;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
- approva le quote associative annuali e gli altri oneri dovuti dai soci;
- delibera gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- decide i ricorsi promossi dai Soci avverso la delibera di esclusione, sentito il Collegio dei Probiviri;
- delibera su ogni altro argomento attinente alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che sia legittimamente sottoposto al suo esame.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell'Assemblea ordinaria:


- per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'associazione;
- per deliberare la revoca del Presidente;
- quando sia richiesto dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o vi sia la richiesta di almeno il cinquanta per cento dei Soci, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i Soci con diritto di voto e dura in carica quattro anni. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione a ogni effetto di legge, anche in giudizio. Cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e rende esecutive le decisioni del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei limiti di spesa deliberati.

Al Presidente sono attribuiti i poteri necessari alla gestione ordinaria dell'Associazione, nel rispetto del tetto di spesa globale e per singolo atto determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. Tale tetto è derogabile esclusivamente in casi straordinari e urgenti, con obbligo del Presidente di informare immediatamente il Consiglio della decisione adottata; il Consiglio decide sulla ratifica della decisione entro i successivi sette giorni, a maggioranza dei presenti alla riunione; in mancanza di ratifica, la responsabilità della decisione assunta grava esclusivamente sul Presidente, salvo che si tratti di decisione necessitata.



Il Presidente:

- nomina i responsabili dei settori o centri di attività, definendone di volta in volta le competenze, tra i Consiglieri dell'associazione. Può affidare deleghe operative a dipendenti o collaboratori non occasionali dell'associazione;
- nomina il Medico sociale;
- può nominare il Tesoriere;
- convoca almeno quattro volte all'anno e presiede il Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'associazione è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei e in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Può richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di dieci componenti, tra i quali il Presidente e il Vicepresidente.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea, a scrutinio segreto, tra i Soci con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire la carica di membro del Consiglio i soli Soci con due anni di anzianità in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi a pene superiori a due anni di reclusione e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali a esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea; fissa le date delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; determina il tetto di spesa, globale e per singolo atto, concesso al Presidente nella gestione ordinaria dell'associazione; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari; delibera acquisti e vendite di beni mobili nonché permuta e affittanze; propone all'Assemblea acquisti di immobili, la concessione di ipoteche e la richiesta e stipulazione di mutui; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei Soci.



Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, con preavviso di cinque giorni. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio e a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. È consentita la partecipazione dei Consiglieri mediante collegamento audiovisivo da remoto, utilizzando sistemi telematici che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, il corretto svolgimento della riunione e l'espressione del voto dei Consiglieri su ogni punto all'ordine del giorno. Il voto da remoto è equiparato al voto in presenza.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. L'assenza di un consigliere da più di tre riunioni del Consiglio, senza giustificato motivo, costituisce giusta causa di revoca da deliberarsi ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.

I Revisori e i Proviviri possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 19 – Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico

Il controllo sulla gestione dell'Associazione è affidato a un Collegio dei Revisori, composto da non più di tre membri, o da un Revisore unico, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto.

I Revisori durano in carica per quattro anni.

Se i Revisori sono costituiti in Collegio, l'assenza di un Revisore da più di tre riunioni del Collegio, senza giustificato motivo, costituisce giusta causa di revoca da deliberarsi ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.

Il Collegio esercita il controllo della gestione economica e finanziaria dell'Associazione; in particolare, dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione ai bilanci annuali; potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

I Revisori devono essere scelti tra soggetti, anche non Soci in deroga all'art. 12, comma quarto, iscritti nell'albo dei revisori contabili se il totale dell'attivo di bilancio o dei ricavi dell'Associazione superi, per due esercizi consecutivi, euro 1.000.000.

Art. 20 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da uno a tre membri effettivi nominati dall'Assemblea e dura in carica per quattro anni.



Il Collegio dei Probiviri è incaricato di dirimere ogni sorta di controversia, contesa, polemica, lite o disaccordo insorto in ambito associativo, pronunciandosi entro trenta giorni dalla richiesta che il Socio o l'organo interessato abbia formulato. In particolare, sentito o inutilmente convocato il Socio interessato, il Collegio dei Probiviri decide, su parere del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei Soci, adottando, in relazione alla gravità dei fatti, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione, fino a un massimo di dodici mesi;
- d) esclusione.

Per l'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo è richiesta la delibera dell'Assemblea.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea ordinaria, da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

I Probiviri possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

L'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, la revoca del Collegio dei Probiviri o di uno dei suoi membri nei casi di grave violazione degli obblighi inerenti all'incarico.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei Probiviri eletti, subentra nella carica il primo dei non eletti, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo sociale; se ciò non sia possibile, il Consiglio Direttivo provvede direttamente alla sostituzione mediante cooptazione.

Art. 21 – Il Tesoriere

Se nominato dal Presidente, il Tesoriere redige il progetto di previsione di spesa ed il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio, collabora con il Presidente e il Vicepresidente all'amministrazione del Circolo ed è consegnatario dei beni sociali di cui redige annualmente l'inventario.

È responsabile dell'attuazione delle procedure amministrative e contabili deliberate dal Consiglio Direttivo.

Riscuote, rilasciando ricevute e quietanze, e paga i mandati autorizzati dal Presidente.

Deve prestarsi alla revisione e controlli del Collegio dei Revisori o del Revisore unico.

Art. 22 - Decadenza degli Organi Sociali

I titolari degli Organi Sociali, diversi dall'Assemblea dei Soci, decadono per dimissioni ovvero, quando non esplicano più l'attività associativa inerente alla loro carica o siano intervenuti gravi motivi, per revoca.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea ordinaria nei limiti delle previsioni statutarie, sentito l'interessato. La revoca del Presidente è deliberata dall'Assemblea straordinaria, sentito l'interessato.

Le dimissioni o la revoca del Presidente comportano la decadenza di tutti gli Organi Sociali. In caso di dimissioni, esse non hanno effetto sino a che il Presidente non convochi e presieda l'Assemblea per l'elezione delle cariche sociali. In caso di revoca, la decisione dell'Assemblea che la dispone deve altresì fissare la data per le nuove elezioni delle cariche



sociali, convocata a cura del Vicepresidente o del membro più anziano del Consiglio decaduto.

Le dimissioni o la revoca degli altri membri degli organi elettivi determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo; se ciò non sia possibile, il Consiglio Direttivo può provvedere direttamente alla sostituzione mediante cooptazione, garantendo comunque il numero minimo di membri. Non può essere sostituita per cooptazione più della metà dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell'associazione nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Bilancio e patrimonio

Art. 24 – Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni Socio, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti dei Soci. L'incarico della gestione finanziaria e contabile può essere affidato dal Presidente al Tesoriere.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 25 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà, anche superficiaria, dell'Associazione, anche su terreni in concessione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti in denaro o in natura.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da corrispettivi o contributi specifici correlati all'attività istituzionale;
- c) dai proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- d) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano consentite o imposte per legge.



Art. 26 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.

Miscellanea

Art. 27 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente, con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni, per l'individuazione, tramite elezione o altri metodi di espressione democratica, del rappresentante degli atleti e del rappresentante dei tecnici, che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 28 - Prestazioni di Lavoro e Volontari

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del d.lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate da tale decreto.

Art. 29 – Regolamenti interni

L'organizzazione ed il funzionamento del Circolo sono disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'Assemblea per la relativa approvazione.

Art. 30 - Danni

La responsabilità per danni causati a persone o cose da un Socio o da persona estranea all'Associazione e da esso introdotta, ricade sul Socio stesso.

Art. 31 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del d.lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni, le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce, nonché gli articoli di riferimento del Codice Civile.